

COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 58 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	ROSSO ELENA	Presente
BELLO SANDRO	P	SCHIFFO ANDREA	Presente
PECILE CHIARA	P	MONACO GIUSEPPE	Presente
ZANNIER ANNA	P	SIALINO RAFFAELLA	Presente
DREOSSI MARTINA	P	PRESELLO EZIO	Presente
MONACO ERIKA	P	CECONE ALEX	Presente
BULFONE DOMENICO	P	ZORATTI DANIELE	Presente
DI BIN ELISA	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente
BERTUZZI LEANDRO	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. Riotto Lucia

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, modificato dall'articolo 106, comma 3 bis, del D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato in data odierna con precedente deliberazione consiliare;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d'ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel sevizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell'ARERA, l'AUSIR con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, ha validato, e poi trasmesso in data 9 luglio 2020, trasmesso il PEF 2020 d'ambito del gestore A&T 2000 S.p.A. ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; documentazione successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 2020, previa intervenuta rettifica;

ATTESO che il PEF d'ambito del gestore per l'anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 18 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale fissata al 4,6%;

CONSIDERATO che l'Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, tra l'altro, deliberato, all'unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d'ufficio a ridurre il più possibile il paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, nonché di riflettere i risultati dell'applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti;

PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il parametro per la determinazione del fattore di crescita dell'Ambito dal valore limite del 4,6%, precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui comuni interessati,

ATTESO che il gestore con nota prot. 3087 in data 11/08/2020 ha provveduto alla formalizzazione ad AUSIR del nuovo riparto dei propri costi di gestione 2020;

PRESO ATTO del nuovo file "PEF Comuni A&T" trasmesso da AUSIR con nota prot. n. 2183/P del 20.08.2020 (Allegato A) contenete tutti i dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dal quale si evince che per il comune di Fagagna il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 è pari a Euro 636.421,48.= (i.v.a. compresa);

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione prevede che: "..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1....";

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l'anno 2020 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4a allegata al suindicato decreto (per le attività 1, 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 40% mentre per tutte le altre sono stati diminuiti del 5% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2020 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 69,97% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 30,03%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 1, 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 40% mentre per tutte le altre sono stati ridotti del 5% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2020 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

PRESENTI 17 FAVOREVOLI n. 11

ASTENUTI n. 6 (Monaco, d'Orlandi, Zoratti, Presello, Sialino e Cecone)

DELIBERA

- 1) di dare atto che l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha trasmesso il piano economico e finanziario dal quale per il comune di Fagagna si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti pari a Euro 636.421,48.=, i.v.a. compresa (allegato A);
- 2) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);
- 3) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 1/12/2020 e 31/01/2021;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, con la seguente votazione resa in forma palese:

- PRESENTI 17
- FAVOREVOLI n. 11;
- ASTENUTI n. 6 (Monaco, d'Orlandi, Zoratti, Presello, Sialino e Cecone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 co 12 lett. a) della L.R. 17/2004

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 686.

COMUNE DI FAGAGNA li 05-10-2020

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE	DI	FAGAGNA	li	L	'Incaricato
@					

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa